## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA N. 122 DEL 19 SETTEMBRE 2023

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2007, N. 6 (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 2004, N. 7, 5 AGOSTO 1992, N. 34, 28 OTTOBRE 1999, N. 28, 23 FEBBRAIO 2005, N. 16 E 17 MAGGIO 1999, N. 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E RETE NATURA 2000)

L'articolo 1 (Modifiche all'articolo 24 della I.r. 6/2007), al comma 1 nel riconoscere la competenza della gestione dei siti Natura 2000 delle Marche in capo ai soggetti gestori di tali siti (Unioni montane, Province, enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali), fa salvi i casi previsti al successivo comma 3 bis introdotto con la presente legge di modifica nei termini appresso riportati.

Allorché la gestione dei siti, come prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera b), comprende anche l'effettuazione della valutazione di incidenza nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle procedure di VIA e di VAS, con l'introduzione dell'articolo 1, comma 2, della presente legge si prevede una riallocazione di competenze in capo alla Regione in ordine alla Valutazione di Incidenza (attualmente attribuita agli enti gestori dei siti Natura 2000), limitatamente ai piani e ai programmi per i quali la Regione medesima è autorità competente ad effettuare la Valutazione ambientale strategica.

La presente proposta di legge ha carattere ordinamentale e come tale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, né oneri organizzativi.

Le attività disciplinate, infatti, rientrano tra quelle già effettuate sin da prima dell'entrata in vigore della I.r. 6/2007 dalla struttura regionale competente per materia, che è dunque dotata, anche in ragione di tale pregressa esperienza, delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura (come richiesto dalle Linee guida nazionali in materia).

Dal punto di vista organizzativo, per i piani e programmi per i quali la Regione medesima è autorità competente ad effettuare la Valutazione ambientale strategica, le competenze in materia di rilascio della Valutazione di incidenza saranno svolte dalla struttura regionale di riferimento che dispone di un recente potenziamento dell'organico e che già ora, con la vigente legislazione, provvede al coordinamento e al monitoraggio del corretto esercizio della funzione diretta al rilascio della valutazione di incidenza da parte degli enti gestori, mediante controllo degli atti da inserire nella piattaforma digitale regionale.

Tali attività di coordinamento e monitoraggio verranno dunque sostituite dalla diretta gestione delle procedure volte al rilascio della valutazione di incidenza con sostanziale equivalente impegno da parte della struttura regionale competente.